



in base alle richieste delle indicazioni del 2006, ad oggi  
 la <sup>delibera</sup> ~~delibera~~ alla ricostruzione del Fondo e la  
 liberazione di tutte le voci non inserite. (compresi art. 40, l. 40  
 e quest'ultima richiesta viene inoltrata alla Parte Pubblica  
 da tutte le OO.SS e dalle Delegazioni RSC presenti.

Il Sr. Lucchetti fa presente che questa mattina è stato  
 allegato il riepilogo anche per la ASC SA/2, <sup>relativa alla</sup> ~~relativa alla~~  
 2003/2010 "Incrementi ---- art. 40 ----" che si allega  
 al presente verbale.

Il Sr. Stornello rappresenta che la parte pubblica ha fornito  
 un altro servizio elenco specifico delle voci.

Il Sr. Lucchetti mette a verbale anche una nota del Sr. Troiani  
 al riguardo che tratta i responsabili dei procedimenti  
 la parte pubblica, fornisce il dettaglio della composizione  
 del Fondo di cui alla deliberazione del C.S. n. 1174/09  
 con gli incrementi da deliberare, dai Resp. di Pubblica Amministrazione il  
 recupero della quota di Fondo relativa all'applicazione  
 dell'art. 40 e l. 40. Tale quota della situazione  
 sarà definita entro il giorno 6-8-2010.

La Sig.ra Cristofolini chiede se è stata definita la  
 quota ALPI <sup>in percentuale per equazione esterna e interna</sup> come gre ~~in precedenti~~ <sup>in precedenti</sup> ~~in precedenti~~  
 interviste il dott. ~~Autorello~~ Lucchetti e chiarisce  
 che relativamente a quella ~~relativa~~ <sup>relativa</sup> alla convergenza  
 esterna con quota ALPI è disponibile da subito e  
 da definire la ammissibilità per quella interna  
~~la quota ALPI~~ Interviste Autorello e si riprende  
 al tentativo di conciliazione Funtori in sede Tefettile  
 discussa con esito negativo, ed anche alla riunione  
 del 20-7-10 che si è conclusa con la cattura delle

Fattute di parte pubblica è dovuta a senso di  
responsabilità nonostante le difficoltà oggettive  
di alcune decisioni senza aver consultato con  
l'amministratore la definizione di un quadro  
di lavoro concertato.

Il Sig. Scianca chiede la sospensione immediata della  
lavorazione sull'art 44.

Il dott. Lucchetti dichiara ancora che non si può  
cristallizzare quanto non è previsto e previsto dai  
2° N.L.

La Sig.ra Cottadini chiede che si discute e contatti  
su quanto previsto sulle indennità previste dal  
Decreto 21. e che se non verranno immediatamente  
cristallizzate verranno rispettate le trattative.

Il dott. Lucchetti dichiara che non può andare a  
sospendere una circolare prevista e firmata dal  
Commissario Straordinario relativa all'applicazione  
del Decreto 21 del Sublaminario Regionale.

E dichiara che la sola sospensione che è stata inviata  
come informativa alle OO.SS. non ha raggiunto risultati  
portati dopo l'interlocazione tra il Commissario Straordinario  
e il Commissario Governativo.

Il Sig. Melagous chiede una risposta ufficiale sull'  
adozione della delibera di stabilizzazione del personale  
prevedendo che si debba proseguire la contrattazione per definire ed

Il dott. Lucchetti dichiara che la delibera è stata  
adottata e pubblicata.

Le OO.SS. conseguono una deliberazione verbale  
(Allegato 3) La riunione si chiude alle ore 18.30

Il direttore



ALL 1

- Al Presidente della Giunta Regionale Campania
- Al Presidente della Provincia di Salerno
- Al Sindaco del Comune di Salerno
- Al Procuratore della Repubblica di Salerno
- Alla Guardia di Finanza – Compagnia Salerno
- All’Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici
- All’Associazione Noi Consumatori - Salerno
- > RDB - Salerno
- CISL FPS – Salerno
- FSI – Salerno

Oggetto: Oltre al danno la beffa - “Sprechi sanità” Azienda Sanitaria Locale Salerno

Aderendo alle iniziative promosse da alcune sigle sindacali provinciali (Cisl Fps Salerno, Fsi Salerno), con la presente, si segnala l’adozione di un atto amministrativo illegittimo, da parte della Dirigenza dell’Azienda Sanitaria Locale Salerno, che rappresenta un grave esempio di sperpero delle risorse pubbliche a totale danno dei cittadini e dei lavoratori dell’Azienda stessa. Il dott. Angelo Michele Spera, Direttore del Servizio Stato Giuridico ed Economico del Personale dell’ ASL Salerno, su proposta dell’ing. Emilio Trani, Responsabile del Servizio Gestione Tecnico Patrimoniale e a seguito di autorizzazione del Commissario straordinario dott. Fernando De Angelis, con proprio Decreto, il n. 646 del 2 marzo 2010, ha disposto, a favore di varie figure professionali in servizio presso la Gestione Tecnico Patrimoniale dell’ASL, la liquidazione del fondo incentivante ex art. 18 L. 109/94, per i lavori di edilizia sanitaria ex art. 20 Legge 67/88 2^ fase, attingendo, impropriamente, la somma di circa 390.000.00 Euro, dal budget aziendale 2010.

Tale atto, è da ritenersi assolutamente illegittimo, in quanto, a suo tempo, sono venute a mancare le “regolari” coperture finanziarie per procedere alla liquidazione del fondo incentivante di cui sopra.

Il Regolamento aziendale per la costituzione ripartizione e liquidazione del fondo incentivante di cui all’art. 18, comma 1 e 2 della Legge 109/94 allegato alla Deliberazione del Direttore Generale dell’ex ASL Salerno 2, n. 543 del 31.05.2004 all’art. 2 comma 8 stabilisce che “Gli importi occorrenti per la costituzione del fondo sono prelevati, ai sensi degli art. 16, comma 7 e

18 della legge n. 109/1994, dalle somme a disposizione dell'amministrazione previste nei quadri economici degli stanziamenti per la realizzazione dei lavori".

Orbene, come ha potuto, il dott. Angelo Michele Spera, procedere alla liquidazione del fondo incentivante SE GLI STANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI EDILIZIA SANITARIA EX ART. 20 LEGGE 67/88 2^ FASE, L' EX AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO 2 NON LI HA MAI OTTENUTI !?!?!?!?!?

Infatti, come forse pochi sanno (o fanno finta di non sapere) l'ex ASL Salerno 2 a causa del grave stato di ritardo delle procedure tecnico-amministrative, ha subito, con la Delibera Giunta Regionale Campania n. 878/06, la revoca dei finanziamenti, relativi alla 2^ fase ex art. 20 legge 67/88, previsti per l'ASL Salerno 2 dall'Accordo di Programma del 2000, per un importo di circa 55 milioni di Euro.

#### **Oltre al danno la beffa**

Non solo non si è riusciti, come per la ex ASL Salerno 1 e per la ex ASL Salerno 3 ad ottenere i finanziamenti relativi alla 2^ fase ex art. 20 legge 67/88, ma si è avuta l'arroganza, la sfrontatezza e il poco senso del dovere verso la pubblica Amministrazione (ben sapendo di poterla farla franca) di liquidare compensi per prestazioni che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti (mancato ottenimento finanziamenti) e che non hanno mai avuto il presupposto specifico della regolare copertura finanziaria che resta solo ed esclusivamente quello dalle somme a disposizione dell'amministrazione previste nei quadri economici degli stanziamenti per la realizzazione dei lavori.

Si segnala inoltre, che il provvedimento di revoca dei finanziamenti (Delibera GRC n. 878/06), di fatto, pone i vertici aziendali dell'ASL Salerno nella situazione di non poter far fronte, con le risorse finanziarie disponibili, all'obbligo dell'adeguamento delle strutture sanitarie aziendali ai requisiti strutturali e tecnologici previsti dalla normativa vigente (Delibere di G.R. n. 3958/01 e n. 7301/01) e di conseguenza al rischio di dover chiudere alla fruizione degli utenti gli ospedali (o parte di essi) e gli ambulatori non adeguati.

Si chiede che venga svolta accurata indagine per accertare se nell'illustrato comportamento del Dott. Angelo Michele Spera, dell'ing. Emilio Trani e del dott. Fernando De Angelis, si riscontrino elementi di reato da collegarsi all'immorale abitudine di utilizzare il danaro pubblico allo scopo di tutelare singole rendite di posizione ed a generare depauperamento delle pubbliche risorse economiche.

Salerno, giugno 2010

Allegato 2

**DICHIARAZIONE CISL FP**


AL VERBALE DEL

02/08/2010

Tempo di vestizione e tempo di vestizione operatori con obbligo di divisa-

Solo per dovere di chiarezza, si rappresenta, in merito alle affermazioni rilasciate dalla parte pubblica nella seduta di contrattazione del 20 luglio u.s. sulla questione sollevata relativamente alla sussistenza o meno dell'obbligo da parte dell'Azienda di considerare orario di lavoro il tempo necessario alla vestizione e alla vestizione per gli operatori che hanno l'obbligo di divisa che:

- con sentenza del 22 settembre 2009 n° 8302/07 RG n° 4683 CRON., l'Azienda Ospedaliera "Ospedale Luigi Sacco" di Milano è risultata soccombente, con obbligo di corrispondere ai lavoratori gli importi relativi al mancato conteggio del credito orario maturato;
- che il tempo di lavoro trascorso dai ricorrenti per indossare e dismettere la divisa costituisce tempo di lavoro (pari a 15 minuti complessivi a turno).



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text "Lavoratori Pubblici e del Settore" at the top, "CISL" in the center, and "SALERNO" at the bottom. The signature is a cursive scribble that partially obscures the stamp.

*Mezzanotte*  
**LAVORO**

**4683**

ASSEGNATA A SENTENZA  
IL 22/9/09

**TRIBUNALE DI MILANO**

**- SEZIONE LAVORO -** N° 8302/07 R.G.  
N° 4683 **CRON.**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**



Il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giovanni Casella, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa n. 8302/07 R.G.L.,

promossa da

**CERESANI Silvano, D'AGOSTINO M. Concetta, MONTEODORISIO Armando, PROVENZANO Angelo, SALOMONI Fabio e ZOCCO Pietro**, elettivamente domiciliati in Milano, via Besana n. 7, presso lo studio dell'Avv. Ilaria Zanoni che li rappresenta e difende nel presente giudizio giusta procura speciale alle liti a margine del ricorso

ricorrenti

contro

**AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE LUIGI SACCO"**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Milano, via Mazzini n. 20 presso lo studio degli Avv. il Lorenzo D'Elce e Luigi Contento che la rappresentano e difendono nel presente giudizio giusta procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso

resistente

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato il 27-11-2007, i ricorrenti, dipendenti dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Luigi Sacco" quali infermieri presso l'U.O. di Psichiatria, hanno convenuto in giudizio il proprio datore di lavoro assumendo che, prima della timbratura del cartellino, dovevano indossare una divisa (composta da camicia e pantaloni o canice e zoccoli o scarpe) che poi dovevano disincollare subito dopo la timbratura.

I ricorrenti reclamavano pertanto il pagamento - in quanto rientrante nella nozione di orario di lavoro - del tempo impiegato per svestirsi e indossare la divisa; nonché del tempo necessario a compiere gli atti inversi, prima di lasciare l'azienda quantificando il tempo perduto in tali attività in complessivi 10 minuti. Concludevano chiedendo al Giudice di condannare l'azienda ospedaliera convenuta al pagamento, a titolo di "tempo di vestizione" della seguenti somme: per il sig. Ceresani € 7.153,50; per i sigg.ri Salomoni e Provenzano € 7.128,91; per i sigg.ri D'Agostino, Montecodorisio e Zocco € 6.918,93 oltre interessi e





rivalutazione.

Con memoria di costituzione depositata in data 9-5-2008, si costituiva in giudizio parte resistente contestando la fondatezza delle pretese avanzate dal ricorrente, chiedendo il rigetto della domanda avversaria.

All'udienza del 22-9-2009, esaurita la fase istruttoria e disposta CTU, affidata all'ing. Giovanni Gambino, il Giudice, all'esito della discussione, pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

##### SUL TEMPO DIVISA

Come più volte stabilito dalla giurisprudenza di questo Tribunale, non vi sono norme che - prima del D.Lgs 66/2003 - diano una definizione di orario di lavoro e conseguentemente di orario retribuito.

Il DLgs 66/03, che certo vale per il futuro, ma costituisce pure idoneo strumento per interpretare il passato, definisce l'orario di lavoro come "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni".

È evidente che di tale definizione l'elemento caratterizzante non può che essere la nozione di messa "a disposizione" delle proprie energie lavorative a favore del datore di lavoro: ciò in quanto trasferisce nel concetto di orario di lavoro l'elemento qualificante del lavoro dipendente, vale a dire la subordinazione, che è data proprio dalla soggazione del lavoratore al potere direttivo di controllo e, conseguentemente, disciplinare del datore (da qui la nozione di eterodirezione creata dalla giurisprudenza di legittimità).

Non può, invece, come pure vorrebbe l'azienda convenuta, ritenersi che elemento caratterizzante sia l'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, in quanto questo non riguarda necessariamente solo l'attività lavorativa in senso stretto ma anche tutte quelle operazioni complementari o strumentali all'attività o alle funzioni, che vengano compiute a disposizione del datore di lavoro cioè sotto le sue direttive ed il suo controllo.

Se quanto detto è vero allora si comprende che tali nozioni - pur non contenute in una legge *ad hoc* prima dell'entrata in vigore del DLgs 66 - sono ricavabili dai principi generali e come tali sono idonee a regolare la fattispecie in esame anche per il passato.

Nella fattispecie in esame, i ricorrenti chiedono di essere retribuiti per l'attività che essi hanno compiuto per vestirsi e svestirsi ad inizio e fine giornata lavorativa.




Se infatti tali attività entra in gioco il concetto di subordinazione e di attività compiuta a disposizione del datore di lavoro che definisce le modalità con le quali quest'attività devono essere svolte.

È il datore di lavoro che decide liberamente come e dove venga timbrato il cartellino e se si debba timbrare prima o dopo avere indossato la divisa che peraltro non può - nel caso di specie - che essere indossata in azienda per ragioni igieniche.

Ciò basta a fare ritenere fondato il diritto ad essere retribuiti per il tempo impiegato a indossare e dimettere la divisa.

Infatti l'ospedale richiede che le divise abbiano determinate caratteristiche, siano tutte uguali e che i lavoratori indossino solo quelle fornite dall'azienda, e custodite in locali aziendali.

In sostanza, nell'ambito di un obbligo legale, interviene il potere organizzativo del





datore di lavoro a determinare le modalità di soddisfazione di quell'obbligo: sicché non si comprende per quale ragione il tempo trascorso dai lavoratori per soddisfare esigenze organizzative aziendali, sotto il controllo aziendale, per compiere attività strumentali e preparatorie rispetto a quelle lavorative, non debba essere remunerato.

Infine va considerato che la giurisprudenza che si è espressa in materia - eppure con motivazioni parzialmente diverse - è pervenuta alle conclusioni fatte proprie da questo giudice.

Così Tribunale di Milano del 10-6-1995 (est. Mannacio) ha posto in evidenza che l'orario di lavoro inizia quando il dipendente - entrando nell'impresa organizzata e diretta dall'imprenditore (artt. 2082 e 2094 c.c.) - si assoggetta alle relative disposizioni. Da questo momento anche il tempo del dipendente diventa inerte all'impresa subendone i condizionamenti e le modificazioni in relazione a quel potere di conformazione che viene riconosciuto come un dato caratteristico della subordinazione tecnico - personale. Anche Cassazione 14-4-1998, n. 3763 (che aveva esaminato il ricorso contro la pronuncia di merito appena esaminata) ha confermato la sentenza rilevando che "avendo l'imprenditore prescritto l'uso, il canice è strumento indispensabile per prestare il lavoro, per cui appare evidente che il tempo per indossarlo rientra a buon diritto nell'orario di lavoro, essendo anche manifestazione di soggezione a quel potere".

Allo stesso modo Cassazione 21-10-2003, n. 15734, ha esaminato il problema del tempo necessario a indossare la divisa precisando che "ove vi sia facoltà del lavoratore circa il tempo ed il luogo (anche a casa) in cui indossarla, la parte degli atti di diligenza preparatoria e non deve essere retribuito; ove tale operazione sia eterodiretta dal datore di lavoro che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione rientra nel lavoro effettivo e come tale il tempo necessario deve essere retribuito".

Infine Tribunale Milano del 13-2-2004 (est. Forcellì) rileva che "non si è in presenza di una situazione gestita direttamente dal lavoratore, ma di un'attività che il dipendente deve compiere per espresso ordine del datore di lavoro e comunque prodromica ed accessoria alla prestazione lavorativa".

Tutte le citate pronunce pongono l'accento sull'aspetto della necessità e della prescrittività dell'atto di indossare e dismettere la divisa che come tale si fonda con l'attività lavorativa in senso stretto cui essa è funzionale.


Le domande devono pertanto essere accolte.

Va dichiarato che il tempo trascorso dai ricorrenti per indossare e dismettere la divisa rientra nell'orario di lavoro e come tale va retribuito.

Alla luce delle risultanze della CTU, considerato che lo spogliatoio non si trova all'interno del reparto, ma al piano superiore, si ritiene di quantificare il tempo impiegato per le operazioni di vestizione e vestizione in 15 minuti complessivi a turno (vedi Relaz. a pag. 5).

Conseguentemente, preso atto della concorde indicazione dei turni effettuati da ciascun ricorrente dal 1°-6-2002 al 31-12-2007, l'ospedale è condannato a corrispondere ai lavoratori i seguenti importi:

- euro 3.208,39 a favore di Ceresani;
- euro 3.318,01 a favore di D'Agostino;
- euro 2.971,15 a favore di Montedorisio;
- euro 3.354,78 a favore di Provenzano;
- euro 3.396,46 a favore di Salomoni;
- euro 3.832,16 a favore di Zocco;





il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;  
 Condanna infine l'Ospedale resistente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge, ponendo a carico del medesimo Ospedale le spese di CTU, liquidate in complessivi euro 800,00 oltre accessori fiscali.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede.  
 Dichiaro che il tempo trascorso dal ricorrenti per indossare e disindossare la divisa costituisce tempo di lavoro (pari a 15 minuti complessivi a turno) e, conseguentemente, condanna l'Ospedale resistente a corrispondere ai lavoratori i seguenti importi:

- euro 3.208,39 a favore di Ceresani;
- euro 3.318,61 a favore di D'Agostino;
- euro 2.971,15 a favore di Montedorisio;
- euro 3.354,78 a favore di Provenzano;
- euro 3.396,46 a favore di Salomoni;
- euro 3.382,16 a favore di Zocco;

il tutto oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;  
 condanna infine l'Ospedale resistente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge, ponendo a carico del medesimo Ospedale le spese di CTU, liquidate in complessivi euro 800,00 oltre accessori fiscali.

Casi deciso e letto nell'udienza del 22 settembre 2009.

Il Giudice del Lavoro  
 Dott. Giovanni Casella



*[Handwritten signature]*

Depositato nella Cancelleria della Corte del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 12 NOV. 2009

IL CANCELLIERE

*[Handwritten signature]*

**FONDI DEFINITIVI COMPARTO  
ANNO 2008 E 2009**

AZIENDA SANITARIA LOCALE SA/3 - VALLO DELLA LUCANIA (SA)

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE N.

DEL

FONDI DEL COMPARTO- ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ANNO 2009	
<u>DESCRIZIONE DEI FONDI</u>	
1) Fondo per finanziamento delle fasce retributive e delle posizioni organizzative (art.10 C.C.N.L. 10/4/2008)	
* Fondo DEFINITIVO al 31/12/2008	9.548.437,42
* Retribuzione individuale di anzianità personale cessato dal servizio nell'anno 2008 art.31 c.2 del CCNL 19/2/2004	50.125,75
* Ratei retribuzione individuale di anzianità personale cessato dal servizio nell'anno 2009 art.31 c.2 del CCNL 19/2/2004	9.910,66
* Ammontare indennità infermieristica maturata al 31 12 2008	87.818,54
* Incremento derivante dal nuovo valore delle fasce retributive attribuite ai dipendenti dall'1.1.2008 (CCNL 31/7/2009)	198.032,77
<b>FONDO DEFINITIVO ANNO 2009</b>	<b>9.894.325,14</b>

9.132.812,58

4.60.000

SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

AZIENDA SANITARIA LOCALE SA/3 - VALLO DELLA LUCANIA (SA)

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE N.

DEL

<b>FONDI DEL COMPARTO- ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ANNO 2008</b>	
<b><u>DESCRIZIONE DEI FONDI</u></b>	<b><u>ENTITA' DEI FONDI</u></b>
<b>1) Fondo per finanziamento delle fasce retributive e delle posizioni organizzative (art.10 C.C.N.L. 10/4/2008)</b>	
* Fondo definitivo al 31/12/2007	<b>8.641.848,05</b>
* incremento art.11 C.C.N.L 10/4/2008 - 40% di euro 15,23 (28,73-13,50) x 2218 dipendenti in servizio al 31.12.2005 con decorrenza 1.1.2008	<b>13.512,06</b>
* integrazione quote trasferite dal fondo straordinario disagio e pericolo art.31 c.2 lett.b C.C.N.L. 19.4.2004 ( 5%)	<b>126.149,62</b>
* Retribuzione individuale di anzianità personale cessato dal servizio nell'anno 2007 art.31 c.2 del CCNL 19/2/2004	<b>88.447,82</b>
* Ratei retribuzione individuale di anzianità personale cessato dal servizio nell'anno 2008 art.31 c.2 del CCNL 19/2/2004	<b>27.278,56</b>
* Integrazione della riduzione ai sensi delle DGRC N.460/2007, S14/2007 e 887/2007 trasferita sul fondo della produttività con decorrenza 1.1.2008	<b>213.602,00</b>
* Ammontare indennità infermieristica maturata al 31 12 2008	<b>408.544,58</b>
* Incremento derivante dal nuovo valore delle fasce retributive attribuite ai dipendenti dall'1.1.2008 (CCNL 31/7/2009)	<b>29.054,74</b>
<b>Fondo definitivo a* 31 dicembre 2008</b>	<b>9.548.437,42</b>

SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

ART. 40 CCNL 7/4/1999

ANNO	IMPORTO	
2000	61.792,28	
2001	47.537,30	
2002	34.210,12	
2003	41.399,26	
2004	47.658,73	
2005	50.509,55	
2006	37.866,67	
2007	26.091,47	
2008	61.479,19	408.544,58
2009	87.818,54	
TOTALE	<u>496.363,12</u>	

**TABELLA A**

Incremento del fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune con le risorse di cui all'art 40 comma 1 del CCNL 7/4/1999, relative alla riconversione delle risorse economiche destinate al finanziamento dell'indennità infermieristica maturata successivamente al 31/12/2002 dal personale della disciolta A.S.L. Salerno 2

ANNO MATURAZIONE	DIPENDENTI	IMPORTO MATURATO IN CORSO (IN LIRE)	ANNO DI COMPETENZA	STORICO RESIDUI ANNUI *	IMPORTO ART 40*
2003	83	85.201.440	2004		85.201.440
2004	72	85.200.840	2005	85.201.440	170.402.280
2005	139	132.003.480	2006	170.402.280	302.405.760
2006	176	159.605.160	2007	302.405.760	462.010.920
2007	32	36.000.240	2008	462.010.920	498.011.160
2008	95	110.400.360	2009	498.011.160	608.411.520
2009	75	87.600.240	2010		
Totale		696.011.760	Totale A		2.126.443.080
<b>TOTALE INCREMENTO FONDO AL 2010</b>		<b>€ 359.460,08</b>	<b>IMPORTO ARRETRATI</b>		<b>€ 1.098.216,20</b>

\* L'importo art 40 è uguale allo storico dell'anno precedente più il maturato dell'anno in corso  
totale A arretrati da corrispondere quali residui attivi del fondo art 9